

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione del presente comma e del comma 1-bis.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

29. 041. (ex 29. 023.) Daniele Galli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Agevolazioni per la diffusione dell'installazione e dell'utilizzo degli impianti di microgenerazione e di mini-generazione anche in assetto cogenerativo). — 1. Ai soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, di piccola taglia, aventi potenza installata inferiore a 10 MVA, in particolar modo se alimentati fonti rinnovabili di energia, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti e lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un limite massimo di 200 milioni di euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori

disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 042. (ex 29. 040.) Verneti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione). — 1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la proget-

tazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site

in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 043. (29. 026.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis (*Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione*). — 1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettua-

zione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese

o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 044. (ex 29. 131. e 29. 0118) Gambini, Ventura, Agostini, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (*Disposizioni per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici*). — 1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai Comuni con-

tributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 045. (ex 29. 028.) Ruggia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Grotto, Nieddu, Vermetti, Tolotti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Lotta al carovita). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 046. (ex 29. 064.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico).- 1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 12.500;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

29. 047. (ex 29. 062.) Deodato, Gastaldi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Network telematici tra imprese turistiche). — 1. Il Fondo di cui

all'articolo 8 comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi allo sviluppo di *newtwork* telematici tra piccole medie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a determinare criteri e modalità di erogazione dei contributi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 052. (ex 29. 067.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Vermetti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a favore degli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti). — 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005 e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 051. (ex 29. 034.) Ruggia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite,

così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

29. 070. (ex 29. 0. 119.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Bolognesi, Turco.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « associazioni *pro-loco* » sono aggiunte le seguenti: « , nonché alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, ».

29. 075. (ex 34. 79.) Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

(A.C. 5310-bis – Sezione 8)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali).*

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma 4 è stato stralciato).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI
LEGGE****ART. 30.**

*(Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali).*

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, ta-
bella C, rubrica: Ministero dell'economia e*

delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

30. 1. (ex 30. 22.) Grignaffini, Michele Ventura, Pistone.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37,
aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le

norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La

tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

***30. 2.** (ex 30. 17.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

***30. 3.** (ex *30. 12.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.

***30. 4.** (ex *30. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono de-

terminati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i so-

printendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 5. (ex 30. 9.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi

di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore.

L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 6. (ex 30. 10.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi

di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore.

L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 7. (ex 30. 11.) Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti parole: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

30. 8. (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti: ai quali non risul-

tino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 9. (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso con le seguenti: in gestione.

30. 10. (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in uso aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui

suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

30. 11. (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.

30. 12. (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 13. (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le seguenti: , anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-

zioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

30. 14. (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini, Pistone.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

30. 15. (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di concerto con la regione ove il bene è situato.

30. 16. (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (*Riemersione di beni culturali in possesso di privati*). — 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« Art. 11-bis (*Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati*) — 1. I privati posses-

sori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la